

## CAPITOLO XXIV L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

**SOMMARIO:** 1. Il pignoramento. – 2. Le singole modalità di pignoramento. – 3. Gli effetti del pignoramento. – 4. Le vicende oggettive e soggettive del pignoramento. – 5. L'intervento dei creditori. – 6. La vendita o l'assegnazione. – 7. Gli effetti della vendita e dell'assegnazione. – 8. La distribuzione del ricavato. – 9. Controversie in sede distributiva. – 10. L'espropriazione di beni indivisi. – 11. L'espropriazione contro il terzo proprietario.

### 1. Il pignoramento

Il pignoramento costituisce il **primo atto** dell'**espropriazione forzata** (art. 491 c.p.c.).

Fa eccezione l'ipotesi dell'art. 502 c.p.c. per l'espropriazione di cose date in pegno e di beni mobili soggetti ad ipoteca, per le quali la procedura esecutiva segue le norme del codice di rito, *“ma l'assegnazione e la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento”* (art. 502 comma 1 c.p.c.). *“In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto”* (art. 502 comma 2 c.p.c.).

Del pignoramento in generale si occupano gli artt. 491-497 c.p.c. Il codice di procedura civile contempla poi specifiche disposizioni a seconda dell'oggetto su cui esso ricade (beni mobili, immobili, o crediti). Occorre infatti distinguere diverse **forme** di espropriazione, a seconda di quali beni del debitore vengono aggrediti dalla procedura esecutiva: 1) **espropriazione mobiliare presso il debitore**; 2) **espropriazione presso terzi**; 3) **espropriazione immobiliare**. Ad esse si aggiungono due forme particolari di espropriazione: 4) **espropriazione di beni indivisi**; 5) **espropriazione contro il terzo proprietario**.

In ciascuna di queste – ferme restando le regole generali – il pignoramento si svolge con modalità peculiari. Le norme di riferimento sono: 1) **artt. 513 ss.** per il **pignoramento mobiliare**; 2) **artt. 543 ss.** per il **pignoramento presso terzi**; 3) **artt. 555 ss.** per il **pignoramento immobiliare**; 4) **art. 599 c.p.c.** per il **pignoramento di beni indivisi**; 5) **art. 604 c.p.c.** pignoramento nel caso di **espropriazione contro il terzo proprietario** (le cui disposizioni sono previste nei capi precedenti, ma effettuate nei confronti del terzo).

Cominciando dalle disposizioni generali, “*salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi*” (art. 492 comma 1 c.p.c.). Il pignoramento consiste quindi in una “**ingiunzione**” dell’ufficiale giudiziario volta a creare sui beni pignorati un “**vincolo**” (→ § 3), affinché essi siano destinati alla soddisfazione del credito.

Il contenuto dell’ingiunzione è descritto dai commi successivi dell’art. 492 c.p.c. Essa deve innanzi tutto contenere “*l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice*” (art. 492 comma 2 c.p.c.). Deve poi contenere l’avvertimento al debitore circa la possibilità di chiedere la cd. **conversione del pignoramento** (→ § 4), nonché, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 59/2016, l’avvertimento che, “*a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile*” (art. 492 comma 3 c.p.c.).

La legge contempla alcune regole per incentivare ed incrementare l’individuazione dei beni pignorati o da pignorare. Innanzi tutto, “*quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni*

*utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione*" (art. 492 comma 4 c.p.c.). Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, si ritengono pignorate (anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, c.p.). In questo caso, l'ufficiale giudiziario procede secondo le modalità del pignoramento mobiliare alla custodia dei beni oppure, quando i beni si trovano in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione del terzo, il quale è costituito custode della somma o della cosa (anche agli effetti dell'articolo 388, comma 4 c.p.) quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di pignoramento, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede secondo le forme del pignoramento immobiliare (art. 492 comma 5 c.p.c.).

L'individuazione di altri beni da pignorare può seguire all'**intervento** di altri creditori; si procederà in questo caso alla cd. **estensione del pignoramento** (→ § 4).

Ulteriore modalità per l'individuazione dei beni da pignorare – se il debitore è un **imprenditore commerciale** – è la consultazione delle **scritture contabili** (in questo caso, "*l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore*" art. 492 comma 8 c.p.c.).

Il d.l. n. 132/2014 prima e il d.l. n. 83/2015 poi, allo scopo di semplificare e accelerare le attività del processo esecutivo hanno previsto che sia possibile procedere telematicamente alla ricerca dei beni da pignorare su istanza del creditore. *“L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto”*. *“Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze”*. *“L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento”* (comma aggiunto dal d.l. n. 83/2015). *“Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente”* (art. 492 bis c.p.c.).

Presso l'ufficio del giudice competente è costituito per ogni procedimento di espropriazione un **fascicolo** in cui vanno inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, nonché quelli depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (art. 488, comma 1 c.p.c.). Nel fascicolo è depositato anche il **titolo esecutivo** in originale, ovvero – su autorizzazione del presidente del tribunale competente o dello stesso giudice dell'esecuzione – una **copia autentica** del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice (art. 488 comma 2 c.p.c.). L'autorizzazione può essere rilasciata al creditore anche quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario, nel compiere il pignoramento, sia munito di titolo esecutivo (art. 492 ultimo comma c.p.c.).

## 2. Le singole modalità di pignoramento

Vediamo le modalità del pignoramento per ciascuna forma espropriativa.

**1) Pignoramento mobiliare.** Formulata l'istanza ad opera del creditore (in qualunque forma), l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo, ricerca le cose da pignorare *“nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”* (art. 513 comma 1 c.p.c.). Il criterio per individuare i beni da pignorare non è quello – certo – della effettiva titolarità dei diritti ricadenti su tali beni, bensì quello – apparente – della **appartenenza** di tali beni al debitore, criterio fondato sulla presunzione di titolarità dei beni di cui il debitore abbia la disponibilità.

L'eventuale divergenza tra la situazione processuale e quella sostanziale (il fatto che siano stati pignorati beni che – seppure dislocati in luoghi appartenenti a debitore – non erano di proprietà di quest'ultimo) può essere oggetto di **opposizione di terzo all'esecuzione** ex art. 619 c.p.c., procedimento cognitivo incidentale all'esecuzione (→ cap. 26, § 4).

I beni possono essere ricercati sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (art. 513 comma 1 c.p.c.).

*“Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica”* (art. 513 comma 2 c.p.c.).

Il pignoramento mobiliare può essere effettuato senza seguire il criterio dell'“appartenenza”, bensì – su richiesta del creditore ed autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato – quello della “**disponibilità**” (in questo caso, oggetto di pignoramento non sono i beni che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma beni di cui egli può direttamente disporre): art. 513 comma 3 c.p.c.

Si pensi ad esempio all'autovettura depositata in un garage pubblico, o ai beni depositati in cassette di sicurezza.

Da ultimo il pignoramento può avere ad oggetto le cose del debitore che il terzo consente di **esibirgli** (art. 513 comma 4 c.p.c.).

Non tutti i beni mobili sono pignorabili. Gli artt. 514-516 c.p.c. individuano talune cose non pignorabili, distinguendo quelle **assolutamente impignorabili** (art. 514 c.p.c.), da quelle **relativamente impignorabili** (art. 515 c.p.c.), da quelle **pignorabili in particolari circostanze di tempo** (art. 516 c.p.c.).

Nella scelta delle cose da pignorare, l'ufficiale giudiziario deve individuare quelle di più facile e pronta liquidazione (“*nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà*”: art. 517 comma 1 c.p.c.), preferendo il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito, nonché ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione (art. 517 comma 2 c.p.c.).

Modalità e tempi del pignoramento sono descritti dagli artt. 518 e 519 c.p.c.

Una volta pignorati, i beni vengono asportati dal luogo dove si trovano e collocati in un deposito – salvo che l'ufficiale giudiziario non autorizzi a lasciarli nell'immobile appartenente al debitore per favorirne la conservazione (art. 521 comma 2 c.p.c.) – nonché viene nominato un **custode** per la conservazione delle cose (non può però essere nominato custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia con lui conviventi senza il consenso del creditore): art. 521 c.p.c.

2) **Pignoramento presso terzi**. Esso ha ad oggetto **crediti del debitore** verso terzi o **cose del debitore** in possesso di terzi. L'atto, notificato personalmente al terzo e al debitore (art. 543 c.p.c.), contiene (oltre all'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, delle cose o delle somme dovute e all'intimazione al terzo di

non dispone senza ordine del giudice, della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente, anche) la **citazione** del terzo e del debitore a comparire ad una udienza davanti al giudice del luogo ove il debitore esecutato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (salvo che si tratti di una p.a.: in tal caso sarà competente il giudice del luogo di residenza del terzo) con l'invito al terzo a comunicare la **dichiarazione** di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo **raccomandata** ovvero a mezzo di **posta elettronica certificata** nonché l'avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in una apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. (art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4).

Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima, fissa un'udienza successiva. Se il terzo non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 (art. 548 c.p.c.).

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione, nel quale vanno inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione (art. 543 ultimo comma c.p.c.).

L'esito del procedimento è perciò condizionato dal **comportamento** del **terzo** nel rendere la **dichiarazione** (con lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed eventualmente in udienza). Se il terzo infatti non rende la dichiarazione e non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera parimenti **non contestato**.



L'**ordinanza di assegnazione** di crediti adottata secondo queste modalità è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, qualora il terzo dimostri di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 548 come modificato dalla l. n. 228/2012).

Se invece sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con **ordinanza**. Tale ordinanza produce effetti esclusivamente nel procedimento in corso e nell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; essa è perciò impugnabile con la sola **opposizione agli atti esecutivi** dell'art. 617 c.p.c. (art. 549 c.p.c.).

L'attuale disciplina è frutto delle modifiche apportate dapprima dalla l. n. 228/2012, e poi dal d.l. 132/2014. Il regime previgente prevedeva la fissazione di una udienza nella quale il terzo era tenuto a rendere la dichiarazione di riconoscimento del debito. Qualora egli avesse negato di essere debitore, avesse reso una dichiarazione non conforme alle affermazioni del creditore, avesse taciuto pur comparendo all'udienza, ovvero se fossero sorte contestazioni sulla sussistenza del credito, si sarebbe aperto su istanza di parte (del creditore procedente o degli eventuali creditori intervenuti) un apposito processo volto all'accertamento dell'esistenza del credito pignorato. Questa dinamica – caratterizzata dall'apertura di un giudizio pienamente cognitivo sulla posizione sostanziale del terzo – è stata sostituita da quella attualmente vigente, in cui le eventuali contestazioni circa l'obbligo del terzo hanno un effetto meramente interno all'esecuzione.

- 3) **Pignoramento immobiliare**. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la notificazione al debitore di un atto contenente, oltre all'ingiunzione dell'art. 492 c.p.c., anche l'esatta indicazione degli estremi necessari per individuare l'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Anche in questo caso, nell'atto non va fornita la prova del diritto vantato sul bene, ma solo la identificazione specifica di esso (art. 555 comma 1 c.p.c.).

Tale atto immediatamente dopo la notificazione viene **trascritto** mediante consegna da parte dell'ufficiale giudiziario al competente conservatore dei registri immobiliari di copia autentica dell'atto stesso con le note di trascrizione (art. 555 comma 2 c.p.c.); attività queste che possono essere compiute anche dal creditore pignorante a cui l'ufficiale giudiziario abbia consegnato gli atti, se richiesto (art. 555 comma 3 c.p.c.).



Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (art. 557 c.p.c.).

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deposita il titolo esecutivo e il precetto nei dieci giorni successivi al pignoramento e (eventualmente, qualora abbia provveduto lui alla trascrizione) la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il **fascicolo** dell'esecuzione (art. 557 c.p.c.).

*“Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale” (art. 556 c.p.c.).*

Molto importante – ed innovata di recente – è la disciplina della **custodia** dei beni pignorati.

Di regola, col pignoramento è costituito custode (del bene, nonché degli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti) il **debitore** senza diritto a compenso. Tuttavia, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa (se l'immobile non è occupato dal debitore).

Colui che è nominato custode può essere **sostituito** qualora contravenga ai propri obblighi. La sostituzione si può anche avere al momento in cui è autorizzata la vendita del bene o disposta la delega delle relative operazioni, nominandosi custode la persona o l'istituto incaricati delle relative operazioni (→ § 6), ovvero, altro soggetto in caso di loro indisponibilità.

La forma dei provvedimenti per la nomina o sostituzione del custode è l'ordinanza non impugnabile (art. 559 c.p.c.).

Le **modalità** della **custodia** sono descritte dall'art. 560 c.p.c., norma da ultimo modificata dall'art. 4, comma 2., D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 a decorrere dal 13 febbraio 2019.

Sulle peculiarità del pignoramento nell'espropriazione di beni indivisi e nell'espropriazione contro il terzo proprietario si dirà in seguito (→ §§ 10 e 11).

### 3. Gli effetti del pignoramento

Gli effetti del pignoramento sono regolati dal codice civile. Esso produce sui beni che ne sono oggetto (ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata: art. 2912 c.c.) un vincolo di **inefficacia relativa di carattere processuale** dell'atto di disposizione nei confronti del **creditore procedente** e degli eventuali **creditori intervenuti** (*“non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri”*: art. 2913 c.c.). Si tratta quindi di un vincolo che genera **inefficacia** e non invalidità, nel senso che l'eventuale atto di disposizione è valido ancorché inefficace nei confronti di determinati soggetti (i creditori). Si tratta poi di un vincolo definito **“a porta aperta”**, operando esso non solo nei confronti del creditore procedente, ma anche dei creditori intervenuti nell'espropriazione.

I successivi artt. 2914 ss. c.c. descrivono i criteri per risolvere l'eventuale conflitto che dovesse sorgere tra l'esecuzione e gli aventi causa del debitore esecutato (coloro che abbiano acquistato diritti sul bene pignorato). Stabiliscono cioè chi debba prevalere – qualora il bene pignorato sia oggetto di atti di disposizione – nell'alternativa tra i creditori e gli eventuali acquirenti (o cessionari).

Per regole generali si considerino quelle descritte nell'art. 2914 c.c.: *“Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:*

- 1) *le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;*
- 2) *le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;*